

Torino, li 10 settembre 1864.



Signore,

Presentati dal sottoscritto al Parlamento il Codice civile e quello di procedura civile, rivolse il suo pensiero alla legislazione penale.

Egli è vero che rispetto a questa non si scorgono, come in materia civile, le varie Provincie d'Italia rette da leggi diverse; ma è pure indubitato che l'unità del Regno non potrebbe lungamente comportare che la legislazione penale, rilevantissima parte del diritto pubblico interno, rimanga difforme, fosse anche in una sola delle Provincie Italiane.

D'altra parte, se i Codici penali del 1859, i quali hanno vigore in tutto il Regno, eccetto la Toscana, furono opera di esimii giureconsulti, se si mostrarono compresi da' progressi della scienza e possono noverarsi tra i migliori Codici d'Europa, era pure naturale il pensare che, estesi ad una gran parte d'Italia, avesse potuto l'esperienza suggerire alcune riforme che li rendessero meglio corrispondenti ai bisogni e all'ordinamento politico del nuovo Regno. Nè vuolsi in ultimo tralasciare che all'autorità de' nuovi Codici, nelle presenti condizioni, possa grandemente conferire il concorso del Parlamento.

Mosso da tali considerazioni, fin dal 12 febbraio 1863 io mi rivolsi a parecchi Magistrati, i quali per la quotidiana applicazione delle leggi penali, erano meglio in grado di proporre quelle modificazioni che l'esperienza avesse loro mostrate necessarie; e poco appresso una Commissione di egregi giureconsulti fu da me incaricata della revisione de'detti Codici. E qui mi è grato attestare a quei Magistrati e a quei Giureconsulti piena riconoscenza per la sollecitudine con la quale corrisposero al mio invito; perocchè in breve spazio di tempo

da' primi mi pervenne larga copia di utili osservazioni e dai secondi il primo libro del Codice penale ritoccato e rifatto.

L'importanza di cotesti lavori persuase il sottoscritto della opportunità di più sostanziali riforme, ed affidò il precipuo carico della esecuzione di questo disegno all'Avvocato generale De Falco pel Codice penale, e al Direttore Ratti pel Codice di procedura penale.

Essi hanno con alacrità adempiuto all'incarico assunto, ma prima di sottoporre le nuove proposte alle deliberazioni del Parlamento, mi è paruto indispensabile di ricercare le opinioni degli alti Corpi della Magistratura e di preclari criminalisti italiani. Io stimo che tanto sarà maggiore il credito di un Codice, tanto più spedita ne diverrà la discussione nel Parlamento, quanto più ampî sieno stati gli studi che lo hanno apparecchiato, più largo il concorso de' giureconsulti del paese.

Raccomando pertanto alle sue cure (le prime parti) del Codice penale e del Codice di procedura penale che qui unite le trasmetto, e confido del pieno suo concorso in un'opera che certo sarà per tornare di gran vantaggio all'Italia.

Il Ministro
PISANELLI.

PROGETTO

DI

CODICE PENALE PER IL REGNO D'ITALIA

LIBRO PRIMO

DEL REATO E DELLE PENE, E DELLE REGOLE GENERALI PER L'APPLICAZIONE DI QUESTE

TITOLO I.

DEL REATO IN GENERALE.

Art. 1.

Qualunque trasgressione di una legge penale è *reato*.

Il reato che la legge punisce con *pena criminale*, chiamasi *misfatto*.

Il reato che la legge punisce con *pena correzionale*, chiamasi *delitto*.

Il reato che la legge punisce con *pena di polizia*, chiamasi *contravvenzione*.

Art. 2.

Nessun reato può esser punito con pene che non erano pronunciate dalla legge prima che fosse commesso.

Se la nuova legge cancella dal novero dei reati un'azione considerata come reato dalla legge anteriore, cessano di diritto tutti gli effetti del procedimento e della condanna.

Se la pena imposta dalla legge al tempo del reato e quella stabilita dalle leggi posteriori fossero diverse, sarà sempre applicata la pena più mite.

Se, divenuta irrevocabile una condanna, una legge nuova applichi al reato una pena più mite, la pena inflitta in virtù della legge antecedente sarà ridotta, nella esecuzione, a quella prescritta dalla

nuova legge, computandosi in essa il tempo della pena espiata.

Art. 3.

Le pene stabilite dalla legge non potranno dal giudice essere aumentate, nè diminuite, nè commutate, se non nei casi ed entro i limiti dalla legge stessa determinati.

Art. 4.

I reati commessi nel territorio del regno da nazionali o dagli stranieri saranno puniti secondo le leggi del regno.

Art. 5.

Sarà giudicato e punito nel regno e secondo le leggi del regno il nazionale che avrà commesso in estero territorio un misfatto contro la sicurezza dello Stato, o avrà falsificato il suggello, le monete, le cedole od obbligazioni dello Stato, o altre carte di pubblico credito equivalenti a moneta.

Art. 6.

Il nazionale che avrà commesso in estero territorio un misfatto a danno di un nazionale o di uno straniero, ove rientri in qualunque modo nel territorio dello Stato, sarà giudicato e punito secondo le leggi del regno. Le pene potranno essere diminuite di un grado.

Questa disposizione sarà applicata anche al caso, in cui un nazionale avrà commesso in estero territorio un delitto a danno di un nazionale o di uno straniero, se la parte offesa ne porti querela, e il delitto sia punibile col carcere.

Art. 7.

Sarà giudicato e punito nel regno e secondo le leggi del regno, lo straniero che avendo in estero territorio commesso un misfatto contro la sicurezza dello Stato, o falsificato il suggello, le monete, le cedole od obbligazioni dello Stato, o altre carte di pubblico credito equivalenti a moneta, fosse arrestato nel territorio del regno o consegnato da altri governi.

Art. 8.

Lo straniero che avrà commesso in estero territorio, sia contro un nazionale, sia contro uno straniero, depredazione o estorsione, se venga arrestato nel territorio dello Stato o consegnato da altri go-

verni, sarà giudicato e punito secondo l'art. 6, semprechè il misfatto sia seguito a distanza non maggiore di un mezzo miriametro dai confini del regno, o essendo seguito a maggior distanza, abbia il colpevole trasportato nel territorio dello Stato danaro o altre cose depredate.

Art. 9.

Fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, lo straniero che, avendo commesso in estero territorio un misfatto a danno di un nazionale, entrasse nel territorio dello Stato, sarà arrestato; e, previa l'autorizzazione del governo del re, ne sarà offerta la consegna al governo da cui dipende il luogo del commesso misfatto per esservi giudicato. Ricusando quel governo di riceverlo, sarà il colpevole giudicato e punito nel regno a norma dell'art. 6.

Lo stesso avrà luogo pei delitti commessi da uno straniero a danno di un nazionale in territorio estero, quando la parte offesa ne porti querela, ed i delitti fossero punibili col carcere. In tutti i casi rimane salva l'azione civile.

Art. 10.

Le disposizioni degli articoli 6, 8, 9 avranno luogo, quando i colpevoli non siano stati giudicati definitivamente nel paese in cui commisero il reato, o, in caso di condanna, siansi sottratti alla espiazione della pena.

Art. 11.

Il nazionale non potrà esser consegnato ad un altro Stato per causa di reato: non potrà consegnarsi lo straniero, se non nei casi determinati dalla legge o dai trattati e previo l'ordine del Governo del Re.

Art. 12.

Ogni reato dà luogo ad azione penale: può anche dar luogo ad azione civile.

L'azione penale intende alla punizione del colpevole: l'azione civile alla riparazione dei danni che il reato abbia prodotti.

Art. 13.

Le disposizioni del presente codice non sono applicabili ai reati, pei quali provvedono in modo speciale le leggi militari, le leggi marittime ed altre leggi particolari.

TITOLO II.

DELLE PENE

CAPITOLO I.

DELLE PENE CRIMINALI.

Art. 14.

Le pene criminali sono :

- 1.° L'ergastolo;
- 2.° La detenzione a vita;
- 3.° I lavori forzati;
- 4.° La reclusione;
- 5.° La detenzione a tempo;
- 6.° La interdizione dai pubblici uffizi.

Art. 15.

La pena dell'ergastolo si espia nelle *case di ergastolo*, costruite in una delle isole del Regno.

Il condannato sarà rinchiuso in una cella isolata, e sottoposto per tutta la vita a gravi fatiche in esclusivo vantaggio dello Stato.

Dopo vent'anni di segregazione individuale, il condannato potrà essere ammesso a lavorare con altri condannati sotto la disciplina rigorosa del silenzio.

Art. 16.

La pena dei lavori forzati si espia nelle *case dei lavori forzati*.

Ciascun condannato sarà obbligato al lavoro che gli è imposto secondo i regolamenti della casa.

Art. 17.

La pena dei lavori forzati si compone di cinque gradi:

- 1.° Da otto a dodici anni;
- 2.° Da dodici a sedici anni;
- 3.° Da sedici a venti anni;
- 4.° Da venti a ventiquattro anni;
- 5.° Da ventiquattro a trent'anni.

Art. 18.

La pena della detenzione a vita o a tempo si espia nelle *case di detenzione a vita*, e nelle *case di detenzione a tempo*, o in un castello o altro luogo forte a ciò destinato da una legge.

I condannati saranno impiegati in alcuno dei lavori quivi stabiliti o autorizzati.

Il lavoro non sarà obbligatorio pei condannati alla detenzione per reati politici.

Art. 19.

La pena della detenzione a tempo si compone di cinque gradi:

- 1.° Da quattro a otto anni;
- 2.° Da otto a dodici anni;
- 3.° Da dodici a sedici anni;
- 4.° Da sedici a venti anni;
- 5.° Da venti a ventiquattro anni.

Art. 20.

La pena della reclusione si espia nelle *case di reclusione*. I condannati saranno sottoposti ai lavori che vi si eseguono.

La durata di questa pena è da quattro a dieci anni, e si divide in due gradi:

- 1.° Da quattro a sette anni;
- 2.° Da sette a dieci anni.

Art. 21.

La pena dell'interdizione dai pubblici uffizi consiste:

Nella esclusione del condannato dal diritto di voto, di elezione e di eligibilità in qualsiasi comizio elettorale, dal diritto di essere giurato, ed in generale dall'esercizio di ogni diritto politico;

Nella esclusione da ogni funzione, impiego o uffizio pubblico;

Nella decadenza del beneficio ecclesiastico, di cui il condannato fosse provvisto;

Nella privazione di tutte le decorazioni nazionali od estere, di tutti i distintivi di onore civili e militari, di tutti i titoli pubblici, di tutti i gradi e di tutte le dignità.

Art. 22.

La pena dell'interdizione dai pubblici uffizi è perpetua o temporanea. Temporanea, è pronunciata

per un tempo non minore di dieci, nè maggiore di venti anni.

Se il condannato contravviene alla interdizione sarà punito col carcere da sei mesi a due anni, ferma rimanendo la durata dell'interdizione.

Art. 23.

Qualunque condanna a una pena criminale porta la destituzione del condannato da tutte le funzioni, uffizi o impieghi pubblici, di cui era rivestito.

Porterà inoltre la interdizione perpetua o temporanea da quei diritti politici e civili che saranno dalla legge designati.

Art. 24.

Saranno in istato d'interdizione legale durante la pena:

1.° I condannati all'ergastolo, ai lavori forzati, alla reclusione, alla detenzione a vita ed al quarto e quinto grado della detenzione a tempo;

2.° I condannati al primo e al terzo grado della detenzione a tempo nei casi di recidiva o di concorso di più reati.

Art. 25.

La interdizione legale toglie al condannato la capacità di amministrare i suoi beni, di alienarli, ipotecarli, o disporne altrimenti che per testamento.

Al condannato in istato d'interdizione legale sarà nominato un tutore per agire in suo nome ed amministrare i suoi beni nel modo prescritto dal codice civile per gl'interdetti.

Le disposizioni relative all'amministrazione dei beni degli interdetti sono applicabili alla interdizione legale de' condannati.

Art. 26.

Durante la interdizione non potrà esser rimessa al condannato alcuna somma o porzione delle sue rendite, eccetto qualche tenue sussidio alimentare.

Cessata la interdizione legale, i beni del condannato saranno restituiti, ed i conti dell'amministrazione renduti a chi spetterà di dritto.

Art. 27.

Le condanne alla interdizione dai pubblici uffizi, e quelle che portano la interdizione legale del condannato, pronunciate in giudizio contraddittorio,

7
producono il loro effetto dal giorno in cui divengono irrevocabili. Pronunciate in giudizio contumaciale, non producono il loro effetto, se non dopo trascorsi cinque anni dal giorno della pubblicazione della sentenza. Durante i cinque anni pe' condannati in contumacia, rimane sospeso l'esercizio dei diritti civili. I loro beni saranno amministrati, e le loro ragioni promosse come per gli assenti presunti.

Art. 28.

Gli effetti civili delle condanne pronunciate in virtù di leggi precedenti saranno ridotti per l'avvenire alle disposizioni del presente codice, salvo i dritti già acquistati dai terzi.

Art. 29.

Tutte le condanne a pene criminali saranno stampate per estratto, ed affisse e pubblicate nel luogo ove sono state pronunciate, e nel comune ove fu commesso il misfatto.

Sarà a cura del Pubblico Ministero inviato un simile estratto al municipio del luogo di nascita del condannato, perchè se ne prenda nota in un registro speciale.

CAPITOLO II.

DELLE PENE CORREZIONALI.

Art. 30.

Le pene correzionali sono:

- 1.° Il carcere;
- 2.° La detenzione correzionale;
- 3.° La custodia;
- 4.° Il confino;
- 5.° La sospensione dai pubblici uffizi;
- 6.° La multa.

Art. 31.

La pena del carcere si espia nelle *carceri di correzione*.

I condannati saranno addetti ad alcuno dei lavori quivi stabiliti o autorizzati.

Se la pena del carcere non eccede sei mesi, il giudice può ordinare che sia espiata nelle carceri giudiziali del circondario.

Art. 32.

La pena della detenzione correzionale si espia nelle *case di detenzione correzionale*.

I condannati non saranno astretti al lavoro, potranno occuparsi, a loro scelta, di qualcuna delle opere autorizzate per misura generale o individuale.

Questa pena è applicata specialmente ai condannati per delitti politici e di stampa.

Art. 33.

La pena della custodia si espia nelle *case di emendazione*, ed è destinata specialmente per i delinquenti di tenera età o di tenue discernimento.

I condannati saranno obbligati alla istruzione ed al lavoro nel modo prescritto dai regolamenti.

La durata di questa pena è da un mese a quindici anni. Può estendersi ad anni venti, quando viene applicata invece di altra pena criminale ai delinquenti di tenue discernimento.

Art. 34.

La pena del confino consiste nell'obbligo ingiunto al condannato di abitare in un comune del regno, da designarsi dal giudice, alla distanza almeno di due miriametri dal comune del commesso delitto, da quello del suo domicilio e dal domicilio degli offesi o danneggiati.

Il condannato al confino si presenterà al municipio del comune designato nella sentenza, e farà constare il principio e la durata della sua pena.

La trasgressione del confino sarà punita col carcere estensibile a mesi due, salva rimanendo la durata del confino. In caso di nuova trasgressione la pena del confino si convertirà in altrettanto tempo di carcere.

Art. 35.

La pena della sospensione dai pubblici uffizi consiste nella esclusione del condannato per un determinato tempo dall'esercizio de' diritti politici, e di qualunque funzione, impiego od ufficio pubblico.

Se il condannato contravviene alla sospensione dai pubblici uffizi, sarà punito con la pena del carcere estensibile ad un anno, ferma rimanendo la durata della sospensione.

Art. 36.

La durata delle pene di carcere, di detenzione correzionale, di confino e di sospensione dai pubblici uffizi è da un mese a cinque anni, e si divide ne' seguenti gradi:

- 1.° Da uno a tre mesi;
- 2.° Da tre mesi a sei;
- 3.° Da sei mesi ad un anno;
- 4.° Da uno a due anni;
- 5.° Da due a tre anni;
- 6.° Da tre a cinque anni.

Nei casi specialmente indicati dalla legge la durata delle dette pene può estendersi fino a dieci anni.

Art. 37.

La pena della multa consiste nel pagamento all'E-rario dello Stato di una determinata somma non minore di lire cinquantuna, nè maggiore di lire cinquemila. Essa componesi dei seguenti gradi:

- 1.° Da lire cinquant'una a cento;
- 2.° Da lire cento a dugento cinquanta;
- 3.° Da lire dugento cinquanta a cinquecento;
- 4.° Da lire cinquecento a mille;

Indi si aumenterà da lire cinquecento in cinquecento sino al massimo determinato dalla legge. Ognuno di questi aumenti si computa per grado.

CAPITOLO III.

DELLE PENE DI POLIZIA.

Art. 38.

Le pene di polizia sono:

- 1.° Gli arresti;
- 2.° L'ammenda.

Art. 39.

La pena degli arresti si espia nelle case mandamentali.

I condannati si occuperanno, a loro scelta ed a loro profitto, di uno de' lavori quivi autorizzati.

Questa pena ha due gradi:

- 1.° Da uno a dieci giorni;
- 2.° Da dieci a ventinove giorni.

Art. 40.

L'ammenda consiste nel pagamento allo erario dello Stato di una determinata somma non minore di lire due, nè maggiore di lire cinquanta.

Questa pena ha quattro gradi:

- 1.° Da lire due a cinque;
- 2.° Da lire cinque a quindici;
- 3.° Da lire quindici a trenta;
- 4.° Da lire trenta a cinquanta.

CAPITOLO IV.

DELLE PENE ACCESSORIE.

Art. 41.

Sono pene accessorie:

- 1.° La interdizione o la sospensione dall'esercizio di alcuni diritti politici e civili;
- 2.° La interdizione o la sospensione dall'esercizio di una carica o impiego determinato, o da una determinata professione, negozio od arte;
- 3.° La vigilanza speciale della pubblica sicurezza;
- 4.° La multa;
- 5.° L'ammonizione.

Art. 42.

La interdizione da alcuni diritti politici e civili consiste nella esclusione del condannato, a perpetuità o per un tempo da cinque a venti anni, da tutti o parte de' seguenti diritti:

- 1.° Di esercitare qualunque funzione, ufficio o impiego pubblico, amministrare o possedere qualunque beneficio ecclesiastico;
- 2.° Di voto, di elezione e di elegibilità in qualsiasi comizio elettorale, di essere giurato ed esercitare ogni altro diritto politico;
- 3.° Di far uso di qualunque decorazione, dignità, titolo, grado o distintivo di onore civile o militare;
- 4.° Di far parte della guardia nazionale, o servire nell'armata;
- 5.° Di tener scuola, di insegnare, o essere impiegato in uno stabilimento d'istruzione come professore, direttore o maestro;

6.° D'intervenire negli atti relativi alla tutela, e di essere tutore, protutore o curatore, tranne pei propri figli e col voto del consiglio di famiglia;

7.° Di asportare armi, di essere adoperato per testimone negli atti, e deporre in giudizio siccome perito o testimone, altrimenti che per somministrare semplici indicazioni o schiarimenti.

Art. 43.

La condanna alla pena dell'ergastolo porta seco la perpetua interdizione di tutti i diritti enunciati nell'articolo precedente.

Le condanne alla detenzione a vita ed ai lavori forzati portano seco la perpetua interdizione dai dritti enunciati nei numeri 1.°, 2.°, 3.° e 4.° dell'articolo precedente. Porteranno la interdizione perpetua o temporanea degli altri dritti quivi contemplati ne' casi che saranno dalla legge designati.

Art. 44.

Le condanne alla reclusione ed alla detenzione a tempo porteranno la interdizione di tutti o di parte de' dritti enunciati nell'articolo 42 nei casi e pel tempo che saranno dalla legge designati.

Art. 45.

La sospensione dall'esercizio di alcuni dritti politici e civili consiste nell'interdire al condannato, per un tempo da un mese a cinque anni, lo esercizio di tutti o di parte dei dritti politici e civili enunciati nell'articolo 42.

Art. 46.

Le Corti ed i Tribunali potranno, ne' casi indicati dalla legge, aggiungere alle condanne correzionali la sospensione dello esercizio di tutti o parte dei dritti contemplati nell'articolo 42.

Questa sospensione sarà sempre aggiunta alle condanne correzionali ne' casi dalla legge ordinati; e la sospensione da qualcuno de' dritti politici enunciati nell'articolo 42 potrà estendersi ad anni dieci nei casi dalla legge specialmente definiti.

Art. 47.

La interdizione dall'esercizio di una carica o impiego determinato, o di una determinata professione, negozio od arte, rende il condannato incapace di esercitarla sia a perpetuità, sia per un tempo non minore di anni cinque, nè maggiore di anni venti.

Questa pena sarà sempre aggiunta alle condanne per misfatti commessi con abuso nello esercizio di una carica, di un impiego, di una professione, di un negozio o di un'arte.

Art. 48.

La sospensione dall'esercizio di una carica o impiego determinato, o di una determinata professione, negozio od arte consiste nel vietarne al condannato lo esercizio per un tempo che può estendersi da un mese a tre anni.

Oltre ai casi determinati dalla legge, questa pena potrà, secondo le circostanze, aggiungersi alle condanne per delitti commessi con abuso nello esercizio della carica, dell'impiego, della professione, del negozio o dell'arte.

Art. 49.

Le interdizioni e le sospensioni contemplate nel presente capitolo esistono di diritto durante la pena principale cui sono aggiunte.

Estinta la pena principale, comincia la durata delle interdizioni o sospensioni pel tempo determinato dalla legge o dalla sentenza.

Art. 50.

Se il condannato contravviene alle sospensioni prevedute dagli articoli 42 e 47, sarà punito con il carcere da sei mesi a due anni, ferma rimanendo la durata della interdizione.

Se il condannato contravviene alle sospensioni prevedute dagli articoli 45 e 48, sarà punito col carcere da un mese a sei mesi, ferma rimanendo la durata della sospensione.

Art. 51.

La vigilanza speciale della pubblica sicurezza dà diritto al governo di determinare alcuni luoghi ne' quali sarà interdetto al condannato di dimorare dopo espiata la pena.

Il condannato, prima della sua escarcerazione, dichiarerà il luogo ove intendè fissare la sua dimora, e sarà obbligato di presentarsi all'autorità che gli viene indicata per dar sicurtà di sua buona condotta ne' modi stabiliti dalla legge di pubblica sicurezza.

In caso di disobbedienza, il trasgressore sarà arrestato, e la pena sarà convertita in quella del

carcere per un tempo che potrà estendersi ad un anno, fermo stando, se vi è luogo, il rimanente tempo della vigilanza.

Art. 52.

Saranno sempre assoggettati alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza:

1.° I condannati per misfatti contro la sicurezza interna o esterna dello Stato;

2.° I condannati ai lavori forzati o alla reclusione per omicidi qualificati, per falsità di moneta o di carte di pubblico credito equivalenti moneta, per depredazioni, estorsioni o furto;

3.° I condannati per misfatto o delitto di associazione di malfattori.

Potranno esser assoggettati alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza i recidivi di misfatto i condannati per delitto contro la sicurezza interna o esterna dello Stato, e per gli altri reati che saranno dalla legge designati.

Art. 53.

La vigilanza speciale della pubblica sicurezza nelle condanne a pene criminali non sarà minore di tre anni, nè maggiore di dieci; nelle condanne a pene correzionali non sarà minore di sei mesi, nè maggiore di due anni, salvo i casi speciali dalla legge determinati.

Art. 54.

La multa definita nell'articolo 37 può essere applicata congiuntamente ad altre pene criminali e correzionali.

Il massimo ed il minimo della multa in materia criminale è determinata dalla legge per ciascun caso speciale.

Art. 55.

L'ammonizione consiste nel riprendere il reo sopra un fatto riprovato dalla legge, con avvertimento che in caso di recidiva nello stesso reato, incorrerà nella pena più grave stabilita dalla legge. L'ammonizione è fatta dal giudice in pubblica udienza.

In caso di contumacia o rifiuto a presentarsi il condannato viene arrestato e condotto al giudice, dal quale gli sarà fatta l'ammonizione.

Se il condannato non accoglie l'ammonizione

con rispetto, sarà punito con gli arresti estensibili a giorni dieci, salvo che la mancanza di rispetto costituisca un reato più grave.

Art. 56.

L'ammonizione può essere aggiunta alle pene correzionali ed alle pene di polizia.

Nei casi espressamente dalla legge determinati l'ammonizione può avere luogo anche sola.

CAPITOLO V.

REGOLE GENERALI PER LA ESECUZIONE DELLE PENE.

Art. 57.

Il prodotto del lavoro obbligatorio dei condannati appartiene allo Stato.

Nondimeno un quinto di questo prodotto verrà specialmente addetto a ristorare i danni cagionati dal reato, qualora il condannato non ne abbia altri mezzi, e sarà anno per anno dato agli offesi, o ai danneggiati.

Una parte del rimanente non maggiore di due decimi per i condannati alla detenzione a vita, di tre decimi per i condannati ai lavori forzati a tempo, di quattro decimi per i condannati alla reclusione ed alla detenzione a tempo, e di cinque decimi per i condannati al carcere o alla custodia, servirà a formare pel condannato un fondo di riserva che gli verrà consegnato o alla sua uscita dal luogo di pena, o ad epoche determinate dopo la sua uscita, a norma dei regolamenti.

Il Governo potrà, durante la pena, disporre della metà di questo fondo, sia a prò del condannato a titolo di gratificazione, sia a prò della sua famiglia, qualora fosse nel bisogno.

Art. 58.

Nelle case di lavori forzati, di detenzione, di reclusione e di carcere i condannati saranno tenuti in segregazione assoluta gli uni dagli altri, ed occuperanno locali isolati, in modo che rimanga impedita ogni comunicazione fra di loro così di giorno come di notte.

Art. 59.

Avranno sempre accesso presso i condannati gli impiegati della direzione della casa, gli ufficiali sanitari, i ministri del culto cui il condannato appartiene, i membri della commissione di vigilanza, i maestri e direttori dei lavori addetti allo stabilimento.

Sono autorizzati a visitarli i membri delle associazioni di carità e di patronato regolarmente costituite, ed anche i parenti ed altre persone munite di speciale permesso del direttore.

La lettura ed il lavoro non potranno esser tolti al condannato che per causa di punizione temporanea.

Art. 60.

Ad eccezione della pena dell'ergastolo, niun condannato può essere ritenuto nella casa di pena in segregazione individuale continua oltre al termine di dodici anni, salvo che egli stesso faccia domanda per la continuazione di questo reggimento. Ogni rimanente di pena anche perpetua sarà scontato in stabilimenti penali a lavoro in comune con silenzio e segregazione notturna.

Art. 61.

I condannati alla detenzione a vita che avessero subito dieci anni di segregazione individuale continua, ed i condannati ai lavori forzati, alla reclusione o alla detenzione a tempo, o al carcere che avessero espiato in segregazione continua il terzo della pena loro inflitta, potranno aver mitigato il regime di separazione, ed anche esser ammessi al lavoro in comune sotto la disciplina del silenzio.

Queste mitigazioni saranno concesse, secondo le circostanze, dal consiglio di vigilanza della casa, e saranno sempre revocabili. La concessione e la revocazione avrà luogo mediante deliberazioni motivate.

Art. 62.

I condannati ed i ricoverati nelle case di emendazione saranno tenuti in segregazione gli uni dagli altri durante la notte, e sottoposti, durante il giorno, al lavoro in comune nel modo prescritto dai regolamenti. Tuttavia il regime di separazione continua

potrà essere loro applicato come mezzo di preparazione o di correzione.

Art. 63.

Se il reato, di cui si sono renduti colpevoli i condannati o ricoverati contemplati nell'articolo precedente, importasse la pena dell'ergastolo, della detenzione a vita, e del 2.° o 1.° grado de' lavori forzati o della detenzione a tempo, potranno dalla sentenza di condanna esser sottoposti al regime della separazione per un tempo che potrà estendersi ad un anno.

Per gli altri misfatti il regime di separazione potrà esser loro applicato per un tempo non maggiore di sei mesi; e pei delitti, per un tempo non maggiore di due mesi.

Come mezzo di correzione, la segregazione continua di questi condannati o ricoverati non potrà eccedere quindici giorni.

Art. 64.

Sono eccettuati dal regime della segregazione individuale :

1.° I condannati in età di settanta anni compiuti, e quelli che tale età raggiunghessero durante la pena;

2.° I condannati infermi, invalidi, o che tali siano divenuti durante la pena, e specialmente quelli che, a giudizio dei periti, manifestino tendenze ad alienazioni mentali.

Gli individui menzionati in questo articolo sconteranno la pena in appositi stabilimenti a lavoro in comune, compatibile colle loro fisiche condizioni.

Art. 65.

Regolamenti particolari ad ognuna delle case di pene determineranno le norme speciali per la esecuzione delle stesse, e specificheranno le differenze nel lavoro e nel trattamento dei condannati secondo la natura della pena che espiano, e in maniera che sia mantenuta la graduazione fra i vari generi di pena.

Questi regolamenti saranno pubblicati per Decreti Reali.

Una legge speciale poi determinerà le punizioni disciplinari, alle quali possono essere sottoposti i condannati per infrazione ai regolamenti suddetti, e il modo di applicarle.

Art. 66.

I condannati ad una pena maggiore di due anni di carcere, che abbiano espiato la metà della pena loro inflitta e dato prove indubitate di emendazione, potranno essere, per ordine de' Ministri della giustizia e dell'interno, traslocati in una colonia penitenziaria agricola od industriale stabilita dal governo in una delle isole del regno, per espiarvi la rimanente pena, sottoponendosi a quelle condizioni che il governo crederà opportune. Per ordine de' suddetti Ministri potranno essere ricondotti nelle case di pena i condannati che colla loro condotta abbiano mal corrisposto al mutamento di pena loro concesso.

I condannati per reati politici potranno, dietro loro domanda, nei casi contemplati nel presente articolo, essere relegati in un'isola per dovervi rimaner liberi durante il tempo della rimanente pena.

Art. 67.

I condannati a pena maggiore di un anno di carcere, i quali avendo subito i tre quarti della pena, diano segni incontestabili di ravvedimento, e presentino guarentigie sufficienti di buona condotta avvenire, possono essere provvisoriamente liberati per decreto reale sulla proposizione del Ministro di grazia e giustizia, previo parere della commissione di vigilanza dello stabilimento penale in cui il condannato sconta la pena, e sotto le condizioni che il governo crederà opportune.

Art. 68.

La liberazione provvisoria ha per effetto di sospendere la esecuzione della pena. Il condannato non rientra però in que' diritti, nè riacquista quelle capacità di cui era stato privato con la condanna.

In caso di misfatto o delitto commesso durante la liberazione condizionale, il condannato espierà con la pena del nuovo reato il rimanente di quella, da cui era stato condizionalmente liberato.

Art. 69.

Il condannato liberato condizionalmente, la cui condotta sia stata regolare durante il tempo della liberazione condizionale, rimane definitivamente liberato collo spirare del termine assegnato alla sua pena.

Cessano in questo caso anche gli effetti della vigilanza speciale della pubblica sicurezza, cui fosse stato sottoposto.

Art. 70.

Le donne espieranno le pene ad esse inflitte in case speciali, ma sotto lo stesso regime della separazione prescritto per gli uomini.

Ove occorra riunirle nella stessa casa di pena, esse saranno tenute in quartieri separati portando ciascuno la indicazione del genere di pena che vi si sconta.

La parte del prodotto del lavoro ad esse assegnata può essere rispettivamente accresciuta di un decimo di quella stabilita per gli uomini.

Art. 71.

Le donne, i minori degli anni ventuno, e gli stranieri che sieno condannati al confino, avranno la scelta fra la espiazione effettiva di questa pena e quella del carcere ridotto al terzo della durata del confino, fissata nella sentenza.

Art. 72.

La pena degli arresti sarà scontata in case mandamentali possibilmente ordinate in modo da rendere attuabile la segregazione individuale dei condannati durante la notte.

Per i condannati al carcere che fossero ammessi ad espiaire la pena nelle carceri giudiziali del circondario, saranno seguite le regole particolari al genere di pena cui soggiacciono.

Art. 73.

Gli stranieri condannati alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza, terminato il tempo della pena principale loro inflitta, possono essere dal governo espulsi dal regno.

Art. 74.

Per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 66, 67, la pena della detenzione a vita si avrà come pronunziata per anni trentacinque.

Sono esclusi da tutte le cennate disposizioni i condannati all'ergastolo.

CAPITOLO VI.

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE PENE DEI MISFATTI, DEI DELITTI,
E DELLE CONTRAVVENZIONI.

Art. 75.

Nelle condanne penali il giorno è di ore ventiquattro, il mese di trenta giorni. Ogni condanna a tempo maggiore è calcolata secondo il calendario comune.

Art. 76.

Il carcere sofferto dal condannato prima della sentenza sarà computato nella durata della pena criminale pel tempo che abbia oltrepassato sei mesi, e nelle condanne correzionali pel tempo che abbia oltrepassato tre mesi.

Art. 77.

Ogni condanna ad una pena temporanea d'imprigionamento criminale, correzionale o di polizia, comincerà a decorrere, rispetto ai detenuti, dal giorno della sentenza, nonostante l'appello o il ricorso del Pubblico Ministero, e qualunque sia il loro risultato.

Non pertanto se il condannato abbia interposto appello, o ricorso avverso la sentenza, e la pena contro lui pronunciata non venga ridotta, la condanna non comincerà a decorrere che dal giorno in cui la sentenza sarà divenuta irrevocabile.

Pei non detenuti la condanna alle pene d'imprigionamento o di confino comincerà a decorrere dal giorno della loro effettiva esecuzione.

Art. 78.

La condanna alle pene stabilite dalla legge avrà luogo sempre senza pregiudizio della restituzione e del risarcimento dei danni ed interessi che possano essere dovuti agl' offesi o danneggiati, e delle spese del giudizio.

Art. 79.

I condannati per uno stesso reato sono tenuti solidalmente alle restituzioni ed ai danni.

Essi sono tenuti solidalmente alle spese allorchè sono condannati nello stesso giudizio. Condannati in giudizi distinti, saranno tenuti solidalmente alle

sole spese degli atti del procedimento che sono state loro comuni.

Art. 80.

Allorchè la legge non ha definito la somma dei danni, sarà questa determinata dal giudice.

Nei casi di responsabilità civile il giudice applicherà le disposizioni delle leggi civili.

Art. 81.

A qualunque condanna per misfatto o per delitto, il giudice potrà aggiungere la confisca totale o parziale:

1.° Delle cose che fossero l'oggetto del reato, e di quelle che han servito, o che erano destinate a commetterlo, quando la proprietà ne appartenga al condannato;

2.° Delle cose che sono state il prodotto del reato, quando non possono essere restituite ai danneggiati.

Nelle contravvenzioni la confisca non potrà essere pronunciata che nei casi indicati dalla legge.

Art. 82.

Quando si tratta di cose di cui la legge vieta la detenzione, l'uso o l'asportazione, la confisca ne sarà sempre pronunciata, anche nel caso di non seguita condanna, e quando pure non appartenessero alla persona che ne fu imputata.

Art. 83.

Pronunciandosi la multa o l'ammenda, il giudice disporrà nella medesima sentenza, che nel caso di non effettuato pagamento, fra due mesi dal giorno che la condanna è divenuta irrevocabile, la multa sia commutata nel carcere, o nella detenzione correzionale per un tempo ragguagliato alla ragione di lire cinque per ciascun giorno, purchè non ecceda un anno; e l'ammenda negli arresti per un tempo ragguagliato alla ragione di un giorno per la somma di lire due a cinque, coll'aumento di altro giorno per ogni cinque lire, purchè non ecceda sette giorni.

I condannati che dovranno subire questa pena al termine di una pena principale, potranno essere ritenuti, per la durata di essa, nella stessa casa di pena ove si trovano ristretti.

Art. 84.

In tutti i casi il condannato può liberarsi dalla pena commutata in virtù dell'articolo precedente pagando la multa o l'ammenda. Egli non potrà giammai sottrarsi alla esecuzione sui suoi beni, offrendo di subire invece il carcere o gli arresti.

Art. 85.

Il condannato non potrà esser trattenuto nel luogo della pena oltre il termine della sua condanna pel motivo di non aver pagato le spese all'erario dello Stato, o di non aver risarcito i danni alle parti danneggiate, salvo l'azione pel loro pagamento ai termini delle leggi civili.

Art. 86.

Le multe, le ammende e le somme sopravanzanti dalle cauzioni o dal prezzo degli oggetti confiscati, saranno destinate al ristoro dei danni e delle spese sofferte principalmente dagli innocenti perseguitati per errore o calunnia nei giudizi penali, e quindi dei danneggiati poveri, purchè i colpevoli che devono per legge soddisfare gli uni e gli altri non ne abbiano i mezzi.

Il Governo del Re con decreto particolare ordinerà per ciascuna provincia l'amministrazione di una cassa delle multe e delle ammende destinata a ricevere tali somme.

Art. 87.

Quando il colpevole è stato condannato a più pene, se queste sono di genere diverso, l'esecuzione comincerà dalla pena più grave, salvo il caso della multa e della ammenda; e la pena più mite decorrerà dal momento in cui è terminata la prima.

Art. 88.

Chiunque, nell'atto che sta scontando una pena, venisse condannato ad altra pena o dello stesso genere, o men grave, continuerà a scontare la prima, ed immediatamente dopo sarà sottoposto alla seconda.

Se questa è più grave della prima, passerà subito alla nuova pena, e di poi sconterà il residuo della prima.

CAPITOLO VII.

DELLE NORME PER L'AUMENTO E LA DIMINUZIONE DELLA PENA.

Art. 89.

Quando la legge stabilisce in termini generali che la pena debba essere diminuita di uno o più gradi, si osserverà la seguente gradazione:

- | | | |
|--------------------|---|---------------------|
| 1.° ergastolo; | } | dei lavori forzati; |
| 2.° quinto grado | | |
| 3.° quarto grado | | |
| 4.° terzo grado | | |
| 5.° secondo grado | | |
| 6.° primo grado | | |
| 7.° secondo grado | } | della reclusione; |
| 8.° primo grado | | |
| 9.° sesto grado | } | di carcere; |
| 10.° quinto grado | | |
| 11.° quarto grado | | |
| 12.° terzo grado | | |
| 13.° secondo grado | | |
| 14.° primo grado | | |
| 15.° arresti; | | |
| 16.° ammenda. | | |

Art. 90.

Per le pene non indicate nel precedente articolo la gradazione di diminuzione sarà la seguente:

I.

- | | | |
|--------------------------|---|---|
| 1.° detenzione perpetua; | } | della detenzione a tempo; |
| 2.° quinto grado | | |
| 3.° quarto grado | | |
| 4.° terzo grado | | |
| 5.° secondo grado | | |
| 6.° primo grado | | |
| 7.° sesto grado | } | del carcere o detenzione
correzionale; |
| 8.° quinto grado | | |
| 9.° quarto grado | | |
| 10.° terzo grado | | |
| 11.° secondo grado | | |
| 12.° primo grado | | |
| 13.° multa; | | |
| 14.° ammenda. | | |

II.

- 1.° interdizione perpetua dai pubblici uffizi ;
- 2.° interdizione temporanea dai pubblici uffizi ;
- 3.° sospensione dai pubblici uffizi o confino ;
- 4.° multa ;
- 5.° ammenda.

Art. 91.

Quando la legge stabilisce in termini generali che la pena debba essere aumentata di uno o più gradi, si osserverà la seguente gradazione:

- | | | |
|--------------------|---|----------------------|
| 1.° primo grado | } | del carcere ; |
| 2.° secondo grado | | |
| 3.° terzo grado | | |
| 4.° quarto grado | | |
| 5.° quinto grado | | |
| 6.° sesto grado | } | della reclusione ; |
| 7.° primo grado | | |
| 8.° secondo grado | } | dei lavori forzati ; |
| 9.° primo grado | | |
| 10.° secondo grado | | |
| 11.° terzo grado | | |
| 12.° quarto grado | | |
| 13.° quinto grado | | |

Non si potrà ascendere alla pena dell'ergastolo senza espressa determinazione di legge.

Art. 92.

Per le pene non indicate nell'articolo precedente la gradazione dell'aumento avrà luogo nel modo seguente:

I.

- | | | |
|--|---|---------------|
| 1.° primo grado | } | del confino ; |
| 2.° secondo grado | | |
| 3.° terzo grado | | |
| 4.° quarto grado | | |
| 5.° quinto grado | | |
| 6.° sesto grado | | |
| 7.° sesto grado del carcere o della detenzione
correzionale ; | | |

- | | | |
|-------------------------|---|---------------------------|
| 8.° primo grado | } | della detenzione a tempo; |
| 9.° secondo grado | | |
| 10.° terzo grado | | |
| 11.° quarto grado | | |
| 12.° quinto grado | | |
| 13.° detenzione a vita; | | |

II.

- | | | |
|---|---|---|
| 1.° primo grado | } | della sospensione dall'esercizio dei pubblici uffizi; |
| 2.° secondo grado | | |
| 3.° terzo grado | | |
| 4.° quarto grado | | |
| 5.° quinto grado | | |
| 6.° sesto grado | | |
| 7.° interdizione temporanea dai pubblici uffizi; | | |
| 8.° interdizione perpetua dai pubblici uffizi; | | |
| 9.° detenzione a tempo o reclusione secondo la qualità dei reati; | | |

E dalla reclusione o dalla detenzione procedendo come nell'art. 91 e nel n.° 1 del presente articolo.

Art. 93.

Dalle pene di polizia non si può ascendere alle pene superiori senza una disposizione di legge in ciascun caso particolare.

Dalla multa non si ascenderà ad altra pena; e l'aumento si farà a norma dell'ultimo comma dell'art. 37.

Art. 94.

Quando la legge stabilisce per un reato un dato grado di pena, il giudice può spaziare tra il massimo ed il minimo di essa.

Quando è lasciata al giudice la latitudine di due o più gradi, o è inflitta una pena temporanea senza determinazione di gradi, egli, nella latitudine determinata dalla legge, fisserà il grado di pena dovuto al reato secondo le circostanze del fatto; e sopra questo grado determinerà, secondo le norme stabilite in questo capitolo, gli aumenti e le diminuzioni di pena cui il fatto potesse dar luogo.

Saranno sempre indicati nella sentenza i motivi che avranno guidato il giudice nella determinazione della pena.

Quando il reato principale è punibile con pena di polizia, la diminuzione avrà luogo nel modo seguente:

- 1.° secondo grado degli arresti;
 - 2.° primo grado degli arresti o quarto grado dell'ammenda;
 - 3.° terzo grado
 - 4.° secondo grado
 - 5.° primo grado
- } dell'ammenda.

TITOLO III.

REGOLE GENERALI PER LA PUNIZIONE DEI REATI

CAPITOLO I.

DELLE CAGIONI GENERALI CHE ESCLUDONO O DIMINUISCONO L'IMPUTAZIONE.

Art. 95.

Non vi è reato quando l'azione è ordinata o permessa dalla legge.

Art. 96.

Quando un ufficiale pubblico, o impiegato, o un agente qualunque dell'autorità o della forza pubblica comanda o commette qualche atto contrario alla legge, se egli giustifica di avere operato per ordine dei suoi superiori relativamente ad oggetti di loro attribuzione e pei quali egli doveva loro obbedienza gerarchica, sarà esente da pena, la quale verrà in questo caso inflitta solamente ai superiori che han dato l'ordine.

Art. 97.

Non vi è reato quando l'imputato era nello stato di demenza nel tempo in cui l'azione venne eseguita, ovvero vi fu costretto da una forza esterna, alla quale non potè resistere.

Art. 98.

Allorchè la demenza o la forza non era tale da escludere affatto l'imputazione, ma abbia grandemente scemato nel colpevole la coscienza dei suoi atti o la libertà del volere, la pena dovuta per legge al reato sarà diminuita da uno a tre gradi.

Ove il difetto sia nelle facoltà mentali, i giudici applicheranno al colpevole la pena della custodia pel tempo che avrebbe dovuto applicarsi la pena da lui incorsa, purchè non ecceda venti anni.

Art. 99.

Qualora lo stato di demenza sia l'effetto di ubbriachezza volontaria o contratta da chi era solito ubbriacarsi, sarà, nel caso dell'art. 97, applicata la pena del carcere estensibile anche ad anni dieci; e nel caso dell'art. 98, la pena dovuta al reato sarà diminuita di un grado.

È escluso dalle presenti disposizioni il caso in cui la ubbriachezza fu contratta nel fine di commettere il reato.

Art. 100.

Il fanciullo minore di anni nove compiuti sarà esente da pena.

Art. 101.

Il minore di anni quattordici sarà sottoposto a pena, quando abbia operato con discernimento.

Se non è provato che egli ha operato con discernimento, sarà assoluto. Ma ove si tratti di misfatto o delitto, i giudici ordineranno che l'imputato sia consegnato ai suoi parenti, facendo loro assumere l'obbligo di bene educarlo e vegliare sulla sua condotta sotto pena dei danni, ed ove le circostanze lo esigano, di una multa estensibile a lire centocinquanta. È tuttavia in facoltà dei giudici ordinare che l'imputato sia ricoverato, sia in una casa speciale di emendazione, sia in uno stabilimento pubblico d'istruzione e di lavoro per un tempo maggiore o minore secondo l'età di lui e la natura del reato, senza che però possa eccedere quello, in cui l'imputato avrà compiuto il diciottesimo anno.

Art. 102.

Qualora risulti che il minore degli anni quattordici abbia operato con discernimento, avranno luogo le seguenti disposizioni:

1.° Se si tratta di misfatto a cui sarebbe applicabile la pena dell'ergastolo, o della detenzione a vita, sarà punito con la pena della custodia da dieci a quindici anni;

2.° Se si tratta di misfatto cui si dovrebbe applicare la pena dei lavori forzati e del terzo al quinto

grado della detenzione a tempo, sarà punito con la custodia da due a dieci anni;

3.° Se si tratta di misfatto cui sarebbe applicabile la pena della reclusione o del primo al secondo grado della detenzione a tempo, sarà punito con la custodia da uno a cinque anni;

4.° Se si tratta di delitti, a cui si dovrebbe applicare la pena del carcere, o della detenzione correzionale, sarà punito con la pena della custodia, ridotta per un tempo non maggiore della metà di quello cui avrebbe potuto esser condannato se avesse compiuto gli anni quattordici;

5.° Se si tratti di reati punibili con altre pene correzionali o di polizia, gli saranno applicabili le disposizioni del 2.° comma dello articolo precedente.

Art. 103.

Il reo maggiore degli anni quattordici e minore di diciotto sarà punito come segue:

1.° Se è incorso nella pena dell'ergastolo, sarà condannato alla pena della reclusione per anni quindici;

2.° Se è incorso nella pena della detenzione a vita, sarà condannato alla reclusione estensibile ad anni dieci;

3.° Se è incorso nella pena dei lavori forzati o del terzo al quinto grado della detenzione a tempo, sarà punito nel primo caso con la reclusione, e nel secondo caso con la detenzione non oltre gli anni sette;

4.° Se è incorso nella pena della reclusione o del primo al secondo grado della detenzione a tempo, la pena sarà commutata in quella del carcere o detenzione correzionale non minore di due anni;

5.° Se è incorso in altre pene criminali, o in pene correzionali o di polizia, saranno queste applicate con la diminuzione di due gradi.

Art. 104.

Il reo maggiore degli anni diciotto e minore degli anni venti soggiacerà alle pene ordinarie con la diminuzione di un solo grado.

Art. 105.

Il sordo-muto dalla nascita o dall'infanzia, di qualunque età egli sia, se ha operato con discerni-

mento, sarà punito con le pene applicate ai minori degli anni quattordici.

Se ha operato senza discernimento saranno a lui applicabili le disposizioni dell'articolo 101.

Art. 106.

Il sordo-muto che sa leggere e scrivere, o è stato altrimenti educato, quando abbia operato con discernimento, se ha compiuto gli anni diciotto, sarà punito come il maggiore di anni quattordici, e minore degli anni diciotto; se ha compiuto gli anni venti, sarà punito come il maggiore degli anni diciotto e minore degli anni venti.

Art. 107.

Senza pregiudizio delle diminuzioni di pena, espressamente determinate dalla legge, qualora nei reati concorrano circostanze attenuanti, le pene saranno diminuite di uno a due gradi.

CAPITOLO II.

DEL TENTATIVO.

Art. 108.

Vi ha *tentativo* punibile quando la volontà di commettere un reato è manifestata con atti di esecuzione, e questa per circostanze fortuite ed indipendenti dalla volontà del colpevole fu interrotta o mancò di produrre il suo effetto.

I tentativi dei delitti e delle contravvenzioni non sono punibili che nei casi espressamente dalla legge indicati.

Art. 109.

Quando il colpevole di tentativo giunge ad atti tali di esecuzione, che nulla rimanga da sua parte per mandare ad effetto il reato, sarà punito con la pena del reato consumato diminuita di un grado. Questa specie di tentativo chiamasi *reato mancato*.

Art. 110.

Quando gli atti di esecuzione siano di tal natura che ancora rimanga all'autore del tentativo qualche altro atto per giungere alla consumazione del reato, il colpevole sarà punito con la pena del reato consumato, diminuita di due o di tre gradi a norma

delle circostanze, e specialmente secondochè gli atti di esecuzione sieno più o meno vicini alla consumazione del reato. Questa specie di tentativo chiamasi *reato tentato*.

Art. 111.

Nei reati tentati o mancati, quando gli atti di esecuzione costituiscano per se stessi un reato consumato, si farà confronto tra la pena di questo e quella del reato tentato o mancato, e si applicherà la pena più grave.

Art. 112.

Se il tentativo rimase senza effetto per volontà del colpevole, egli non soggiacerà che alla pena degli atti già eseguiti, quante volte questi vengano dalla legge considerati come reato.

Art. 113.

Sono eccettuati dalle disposizioni del presente capo i casi specialmente dalla legge preveduti.

CAPITOLO III.

DEGLI AUTORI E DEI COMPLICI.

Art. 114.

Sono *autori* del reato coloro i quali direttamente lo eseguono.

Art. 115.

Sono complici del reato:

1.° Coloro che per mezzo di mandato, di doni, di promesse, di minacce, di abuso di autorità o di potere, di macchinazioni o artifici colpevoli, lo avranno provocato, o avranno indotto altri a commettere il reato;

2.° Coloro che sia con discorsi tenuti in adunanze o luoghi pubblici, sia col mezzo di stampe o scritti affissi, o venduti o distribuiti nel pubblico, avranno provocato direttamente a commetterlo, salvo le pene stabilite dalla legge contro gli autori delle provocazioni di misfatti o delitti che non siano state seguite da effetto;

3.° Coloro che, senza essere gli esecutori diretti

dell'atto costitutivo del reato, concorreranno immediatamente con l'opera loro alla sua esecuzione;

4.° Coloro che avranno istigato o dato le istruzioni e le direzioni per commettere il reato ;

5.° Coloro che avranno procurato le armi, gli istrumenti o qualunque altro mezzo che avrà servito alla esecuzione del reato, sapendo l'uso che si destinava farne ;

6.° Coloro che avranno scientemente aiutato, o assistito l'autore o gli autori del reato nei fatti che lo avranno preparato, facilitato o consumato.

Art. 116.

I complici saranno puniti come gli autori del reato, quando la loro cooperazione sia stata tale, che senza di essa il reato non si sarebbe commesso.

Quando poi la loro cooperazione non sia stata tale, che senza di essa il reato non sarebbe stato commesso, i complici designati nei numeri 1.°, 2.° e 3.° dell'articolo precedente saranno puniti con un grado di meno dell'autore del reato ; e quelli designati nei numeri 4.°, 5.° e 6.° saranno puniti secondo le circostanze del fatto con due a tre gradi di meno dell'autore medesimo, salvo i casi in cui la legge avesse altrimenti disposto.

Art. 117.

Le circostanze e le qualità, permanenti o accidentali, inerenti alla persona, per le quali o si toglie, o si diminuisce, o si aggrava la pena di taluno degli autori o complici, non giovano, nè nuocciono agli altri autori o complici del medesimo reato.

Art. 118.

Le circostanze materiali che aggravano la pena di un reato non nuocciono che a coloro tra gli autori o complici del reato che ne hanno avuta la scienza, o che potevano facilmente prevederle nel momento dell'azione o della cooperazione costitutiva della loro reità.

Quando le circostanze materiali costituiscono per se stesse un reato più grave del reato principale, esse nuocciono agli autori o complici delle medesime. Coloro fra gli altri colpevoli, per i quali constasse soltanto di averne avuto la scienza nel momento dell'azione o cooperazione costitutiva della loro reità,

saranno puniti con la pena degli autori delle stesse, diminuita di tre gradi.

Ove però la pena ad essi già dovuta per il reato principale fosse per se stessa maggiore, sarà questa applicata e non nel minimo del grado.

CAPO IV.

DEL CONCORSO DI PIÙ REATI E DELLA RECIDIVA.

SEZIONE I.

DEL CONCORSO DI PIÙ REATI.

Art. 119.

Nel concorso di due o più misfatti punibili con lo stesso o con diverso genere di pena, la pena più grave sarà la sola applicata e non nel minimo del grado.

Questa pena potrà anche essere aumentata di un grado, ed ove occorresse eccedere il massimo di ciascuna pena, l'aumento avrà luogo entro il limite di cinque anni.

Qualora la pena da applicarsi sia l'ergastolo o la detenzione a vita, l'aumento avrà luogo nella durata del regime della separazione individuale del condannato, la quale potrà essere aumentata entro il limite di tre anni.

Art. 120.

È reputata pena più grave quella la cui durata è maggiore.

Non pertanto nel concorso di più misfatti punibili con la detenzione, o con i lavori forzati, o la reclusione, se la durata della detenzione è maggiore delle altre pene, il colpevole espierà prima i lavori forzati o la reclusione, e passerà in seguito ad espiaare la rimanente pena nella casa di detenzione.

Il tempo della separazione individuale trascorso nella espiazione dell'altra pena gli sarà contato in quello stabilito per la detenzione.

Art. 121.

Nel concorso di un misfatto con uno o più delitti o con una o più contravvenzioni, la pena del misfatto sarà sola applicata.

Art. 122.

Nel concorso di più delitti saranno cumulate le pene corrispondenti a ciascuno di essi, purchè fra tutte non si ecceda della metà il massimo della pena stabilita pel delitto maggiore.

La pena del confino potrà essere applicata separatamente; potrà essere anche cumulata col carcere o colla detenzione correzionale, ma in questo caso sarà calcolata per un terzo della sua durata.

Art. 123.

Nel concorso di uno o più delitti con una o più contravvenzioni, le ammende e le pene correzionali saranno cumulate ne' limiti fissati dall'articolo precedente.

Art. 124.

Nel concorso di più contravvenzioni si cumuleranno le pene corrispondenti a ciascuna di esse, purchè non si ecceda della metà il massimo della pena stabilita per la contravvenzione maggiore.

Art. 125.

In tutti i casi sovraenunciati saranno sempre applicate le pene accessorie stabilite dalla legge per ciascun reato.

Le multe, le ammende e le confische speciali per ciascun reato potranno esser del pari cumulate tanto con le pene correzionali quanto con le pene criminali.

Art. 126.

Se dopo una sentenza di condanna a pena temporanea viene a scoprirsi altro reato commesso dal condannato anteriormente alla sentenza, il medesimo sarà sottoposto a nuovo giudizio, e sarà o aumentata la stessa pena o pronunciata altra pena, secondo i casi rispettivamente indicati negli articoli 119 e seguenti e le norme ivi determinate.

Quando con la nuova sentenza sarà pronunciata una pena di genere superiore alla prima, cesserà l'effetto della sentenza precedente; ed il tempo per cui la prima condanna fosse stata in tutto o in

parte scontata, sarà proporzionatamente computato nella pena inflitta con la seconda sentenza, salvo il disposto dell'art. 120.

SEZIONE II.

DELLA RECIDIVA.

Art. 127.

È considerato come recidivo colui che dopo essere stato condannato per un reato con sentenza divenuta irrevocabile, commetta altro reato.

Il condannato non si avrà come recidivo quando il nuovo reato sia commesso dopo il decorso di anni dieci dalla estinzione della pena criminale, di anni cinque dalla estinzione della pena correzionale, di mesi sei dalla estinzione della pena di polizia.

Art. 128.

Il condannato per misfatto, che nei termini della recidiva commetta altro misfatto, sarà punito col massimo della pena stabilita.

Questa pena potrà anche essere aumentata di un grado, ed ove occorra eccedere il massimo di ciascuna pena, l'aumento avrà luogo entro il termine di cinque anni.

Qualora la pena da applicarsi sia l'ergastolo, o la detenzione a vita, l'aumento avrà luogo nella durata della separazione individuale del condannato, la quale potrà essere aumentata entro il limite di tre anni.

Art. 129.

Il condannato all'ergastolo, che durante la pena commetta altro misfatto punibile con la stessa pena, sarà punito con la segregazione individuale durante la vita.

Se il nuovo misfatto importi una pena minore, la segregazione individuale del condannato sarà accresciuta entro il termine di tre anni.

Se commette un delitto, l'aumento della separazione individuale avrà luogo entro il termine di un anno.

Art. 130.

Il condannato alla detenzione a vita, che durante la pena commetta un misfatto punibile con la stessa pena, sarà punito con la segregazione individuale per quindici anni.

Se il nuovo misfatto importi la detenzione a tempo, la segregazione individuale del condannato sarà aumentata entro il termine di tre anni.

Se commetta un delitto, l'aumento della segregazione individuale avrà luogo entro il termine di un anno.

Se commetta un misfatto punibile con i lavori forzati a tempo, o con la reclusione, espierà prima la pena del nuovo misfatto, e poi ritornerà nella casa di detenzione.

Il tempo della segregazione individuale, trascorso per l'espiazione dell'altra pena, gli sarà contato in quello stabilito per la detenzione.

Art. 131.

Il condannato a pena criminale o correzionale, che ne' termini della recidiva commetta altro delitto, sarà punito col massimo della pena stabilita.

Questa pena potrà anche essere aumentata di un grado, ed ove occorra eccedere il massimo, l'aumento avrà luogo nello stesso genere di pena fino alla metà del massimo di essa.

Art. 132.

Il condannato per contravvenzione che ne' termini della recidiva commetta altra contravvenzione, sarà punito col massimo della pena stabilita.

Art. 133.

Le pene imposte ai recidivi avranno luogo anche nel caso di prescrizione della condanna decorsa a favore del condannato.

Art. 134.

Il condannato da un tribunale militare che posteriormente alla condanna commette altro reato, sarà punito a tenore degli articoli precedenti, qualora la prima sentenza sia stata pronunciata per reato contemplato nel presente codice.

SEZIONE III.

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE DUE PRECEDENTI SEZIONI.

Art. 135.

Coloro che dopo aver goduto degl'indulti o della grazia sovrana per reati o per pene inflitte con sentenza, commetteranno nuovi reati, si considereranno come se non avessero goduto degli indulti o ottenuta la grazia sovrana, e saranno giudicati e puniti sia come colpevoli di più reati, sia come recidivi, a tenore delle disposizioni contenute nel presente capitolo.

Art. 136.

La stessa regola sarà seguita nei casi espressamente dalla legge indicati, nei quali o viene interrotto il procedimento per la rinuncia all'istanza di punizione, o ad istanza della parte offesa cessano gli effetti della condanna divenuta irrevocabile.

TITOLO IV.

DELLA ESTINZIONE DE' REATI E DELLE PENE

Art. 137.

Il reato e le pene si estinguono:

- 1.° Con la morte del reo;
- 2.° Con l'espiazione della pena;
- 3.° Con gl'indulti o con ispeciale grazia sovrana;
- 4.° Con la prescrizione;
- 5.° Con la rinunzia della parte privata nei casi determinati dalla legge.

Art. 138.

La morte del reo in qualunque tempo avvenga estingue rispetto a lui l'azione penale o la pena.

Rimane salva l'azione civile, o la condanna per la riparazione del danno e delle spese cagionate dal reato.

Avrà anche luogo la esecuzione sui beni del condannato per la esazione delle multe, delle ammende dovute in forza di sentenza divenuta irrevocabile prima della sua morte.

Art. 139.

L'espiazione della pena fa cessare la interdizione legale cui il condannato era sottoposto.

Non fa cessare le incapacità che fossero congiunte alla condanna, se non dopo il termine fissato nella sentenza, il quale comincia a decorrere dalla estinzione della pena principale, ovvero in seguito della riabilitazione del condannato ottenuta nel modo prescritto dal codice di procedura penale.

Art. 140.

Il Re potrà per decreto di grazia rilevare il condannato da tutte o parte delle incapacità incorse per effetto della condanna, ed accordargli anche nel luogo della espiazione della pena l'esercizio di tutti o di parte dei diritti politici e civili, di cui era stato privato.

Nel caso che l'indulto o la grazia condoni o commuti la sola pena principale, le incapacità e la vigilanza della pubblica sicurezza che fossero congiunte alla condanna divenuta irrevocabile, non cesseranno che al termine segnato nella sentenza, il quale comincia a decorrere dal giorno della grazia, ovvero dietro la riabilitazione del condannato nel modo stabilito dal codice di procedura penale.

Art. 141.

L'indulto o la grazia che condona, o commuta la pena, fa cessare la interdizione legale del condannato, a meno che la commutazione non abbia luogo in altra pena, cui è congiunta per legge questa interdizione.

In tutti i casi gl'indulti e le grazie lasciano intatta l'azione o la condanna civile per la riparazione del danno derivato dal reato e per la riscossione delle spese del processo, e non comprendono le pene pecuniarie e le confische speciali, se non per la parte che non sia stata ancora soddisfatta.

Art. 142.

Le condanne alle pene dell'ergastolo, o della detenzione a vita, o al 5.° grado de' lavori forzati, pronunciate in giudizio contraddittorio o contumacia, si prescrivono col decorso di trent'anni compiuti a cominciare dal giorno della sentenza.

Nonpertanto cadendo il condannato in potere

della giustizia dopo venti anni dal giorno del misfatto, la pena da lui incorsa sarà diminuita di uno a due gradi.

L'azione penale pei misfatti punibili con le pene suddette si prescrive nel termine di anni venti dal giorno del commesso reato, e se vi fu processo, dall'ultimo atto di questo.

Art. 143.

Le condanne a pene criminali minori delle pene indicate nell'articolo precedente, pronunziate in contraddizione o in contumacia, si prescrivono col decorso di venti anni compiuti dal giorno della sentenza.

L'azione penale pei misfatti punibili con le pene suddette, si prescrive nel termine di dieci anni dal giorno del commesso misfatto, e se vi fu processo, dall'ultimo atto di questo.

Art. 144.

Le condanne a pene correzionali si prescrivono col decorso di anni cinque dal giorno della sentenza.

Se la pena pronunziata oltrepassa cinque anni, la prescrizione si compie al termine di anni sette.

L'azione penale pei reati punibili con pena correzionale si prescrive in tre anni dal giorno del commesso reato, e se vi fu processo, dall'ultimo atto del medesimo. Se la pena da applicarsi fosse maggiore di cinque anni, la prescrizione dell'azione penale si compie al termine di anni cinque.

Art. 145.

Le condanne a pene di polizia si prescrivono in un anno dal giorno della sentenza.

L'azione penale per contravvenzione si prescrive in sei mesi dal giorno del commesso reato, e se vi fu processo dall'ultimo atto dello stesso.

Art. 146.

Le condanne e l'azione penale per le ingiurie, e le minacce verbali punibili correzionalmente si prescrivono come per le contravvenzioni.

Se i detti reati siano punibili di pene di polizia, la condanna si prescrive in sei mesi, l'azione penale in un mese.

Art. 147.

Nei reati continuati la prescrizione non correrà che dal giorno in cui cessò la continuazione.

In tutti i reati la prescrizione dell'azione penale non decorrerà che dall'ultimo atto di procedura quanto a tutti coloro che ebbero parte nel reato, ancorchè gli atti del procedimento non avessero avuto luogo che contro di un solo.

Art. 148.

Se il condannato in contumacia fosse in seguito sottoposto ad un giudizio contraddittorio, e risulti che il suo reato importa una pena inferiore a quella che gli è stata inflitta con la condanna contumaciale, nel determinare se egli abbia o no acquistata la prescrizione, si avrà solamente riguardo alla qualità della pena che gli dovrebbe essere applicata con la nuova sentenza.

Art. 149.

Quando il procedimento per un reato non può istituirsi o proseguirsi prima dello scioglimento della garanzia politica o amministrativa, o della risoluzione di qualunque questione deferita dalla legge ad altra autorità, non correrà alcuna prescrizione pel reato se non dopo lo scioglimento della garanzia, o la risoluzione della indicata questione.

Art. 150.

La reiterazione nei misfatti interrompe la prescrizione dell'azione penale nei misfatti; la reiterazione nei delitti interrompe la prescrizione dell'azione penale nei delitti.

La recidiva nei misfatti interrompe la prescrizione delle pene inflitte per misfatti; la recidiva nei delitti interrompe la prescrizione delle pene inflitte pei delitti.

Ad interrompere la prescrizione pei misfatti basta pure il misfatto commesso in estero territorio, purchè sia punibile nel regno secondo le disposizioni del presente codice, e intervenga per esso condanna irrevocabile.

In tutti questi casi il tempo per prescrivere non decorrerà nuovamente che dal giorno in cui comincerà la prescrizione dell'ultimo reato.

Art. 151.

La reiterazione esiste tutte le volte che il colpevole di un misfatto, pel quale non è stato ancora legalmente condannato, commetta altro misfatto, o il colpevole di delitto commetta altro delitto.

La prescrizione dell'azione penale o della pena resta del pari interrotta dall'arresto dell'imputato o condannato.

Art. 152.

La prescrizione della pena fa cessare la interdizione legale del condannato. Non fa cessare le incapacità e la vigilanza speciale della pubblica sicurezza che fossero congiunte alla condanna, se non dopo il termine fissato nella sentenza, il quale comincia a decorrere dal giorno della prescrizione della pena principale, ovvero in seguito della riabilitazione del condannato nel modo prescritto dal codice di procedura penale.

In tutti i casi i condannati all'ergastolo, o alla detenzione a vita, od anche ai lavori forzati, che avessero prescritto la loro pena, rimarranno di dritto sotto la vigilanza speciale della pubblica sicurezza pel termine di dieci anni.

Art. 153.

Nei casi di prescrizione delle pene dell'ergastolo o dei lavori forzati pronunciate per omicidi non potrà il condannato abitare nel luogo ove dimorano il coniuge, o i parenti od affini dell'ucciso sino al terzo grado inclusivamente, se non col consenso legalmente prestato dai medesimi.

Nel caso che non ne ottenga il consenso, il condannato non potrà stabilire la sua residenza che alla distanza che sarà determinata dalla Corte la quale non potrà essere minore di tre miriametri.

Il trasgressore di un tal divieto sarà punito col carcere estensibile ad un anno, e dopo l'espiazione di questa pena ritornerà all'allontanamento, finchè non avrà ottenuto il consenso degli offesi.

Art. 154.

Il condannato in contumacia, nel caso sia rimasta prescritta la pena, non potrà essere ammesso a presentarsi per purgare la contumacia.

Art. 155.

La prescrizione dell'azione civile risultante da qualunque reato, sarà regolata secondo la prescrizione dell'azione penale del reato dal quale nasce, qualora l'azione civile sia stata intentata unitamente all'azione penale; altrimenti sarà regolata con le disposizioni del codice civile.

La prescrizione delle condanne civili pronunciate in materia penale sarà sempre regolata con le disposizioni del codice civile.

Art. 156.

Le disposizioni del presente titolo non derogano alle leggi particolari relative alle prescrizioni di alcuni determinati reati.

Art. 157.

Le prescrizioni dell'azione penale e della pena per i reati commessi prima della pubblicazione del presente codice, saranno regolate secondo le norme della nuova legge, o delle antecedenti, secondo che le une o le altre saranno più favorevoli alle condizioni dell'imputato o condannato.

INDICE DEL CODICE

LIBRO PRIMO.

*Del reato e delle pene e delle regole generali
per l'applicazione di queste.*

TITOLO	I. Del reato in generale.....	<i>Pag.</i>	1
»	II. Delle pene	»	4
CAPITOLO	I. Delle pene criminali	»	ivi
»	II. Delle pene correzionali.....	»	7
»	III. Delle pene di polizia.....	»	9
»	IV. Delle pene accessorie	»	10
»	V. Regole generali per la esecuzione delle pene.....	»	14
»	VI. Disposizioni comuni alle pene dei misfatti, de' delitti e delle con- travvenzioni	»	19
»	VII. Delle norme per l'aumento e la di- minuzione della pena	»	22
TITOLO	III. Regole generali per la punizione dei reati	»	26
CAPITOLO	I. Delle cagioni generali che escludono o diminuiscono l'imputazione... .	»	ivi
»	II. Del tentativo	»	29
»	III. Degli autori, e de' complici	»	30
»	IV. Del concorso di più reati, e della recidiva	»	32
Sezione	I. Del concorso di più reati.....	»	ivi
»	II. Della recidiva	»	34
»	III. Disposizioni comuni alle due prece- denti sezioni.....	»	35
TITOLO	IV. Della estinzione de'reati e delle pene	»	37